



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF037

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	DL MILLEPROROGHE: NOVITA' FISCALI
RIFERIMENTI	DL 244/2016, LEGGE DI CONVERSIONE IN ATTESA DI PUBBL. IN GU
CIRCOLARE DEL	27/02/2017 (parte 1°)

Sintesi: è stato recentemente approvata in via definitiva la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in attesa di pubblicazione in GU.

Tra le numerose novità fiscali introdotte, si evidenzia quanto segue:

- spesometro trimestrale: sono modificati i termini per l'invio della nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute limitatamente al primo anno di applicazione (2017)
- Intrastat: fino al 31 dicembre 2017 è ripristinato l'obbligo di invio degli Intra-2 (acquisti intraUE e servizi ricevuti da soggetti UE)
- godimento beni ai soci/familiari: è soppresso l'obbligo di invio della comunicazione (ed i connessi controlli dell'Agenzia), pur rimanendo ferme le modalità di tassazione (per l'impresa e per i fruitori)
- detrazione 50% per l'Iva: è prorogata fino al 31/12/2017 la detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici

Nella seduta del 23/02/2017 la Camera ha approvato in via definitiva la Legge di conversione del DL 244/2016 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), di cui si attende ora la pubblicazione in GU.

In sede di conversione sono state approvate una serie di disposizioni, di seguito sintetizzate.

NUOVO SPESOMETRO (ART. 14-TER)

La Legge di conversione ha introdotto il nuovo art. 14-ter al DL Milleproroghe, che ha sostituito il secondo periodo dell'art. 4, co. 4, DI 193/2016:

Art. 4, c. 4, 2° periodo DL 193/2016	
ante modifiche	post modifiche
<i>Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.</i>	<i>Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo trimestralmente, nei termini ordinari di cui al co. 1 del citato articolo 21</i>

TERMINI PER IL 2017

L'intervento normativo ridisegna i termini per l'invio del "nuovo" spesometro.

Per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento (2017):

→ in precedenza: era previsto che:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- la comunicazione relativa al **primo semestre** andasse effettuata entro il **25 luglio 2017**
- restando confermata la periodicità **trimestrale** per le successive scadenze:

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE INIZIALMENTE PREVISTE			
Semestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	25 luglio 2017	2°	30 novembre
		4°	28 febbraio dell'anno successivo

NEW – Legge di conversione del DL Milleproroghe (DL 232/2016): prevede che:

- la comunicazione relativa al primo semestre vada effettuata entro il **16/09/2017**
- la comunicazione relativa al secondo semestre vada effettuata entro il **28/02/2018**

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE MODIFICATE			
Semestre	Scadenza	Semestre	Scadenza
1°	16 settembre 2017	2°	28 febbraio dell'anno successivo



Scadenze a regime: a decorrere dal periodo 2018 si dovrebbe tornare (salvo future modifiche) ad una periodicità trimestrale, per tutti i trimestri dell'anno.

Rimangono confermati gli ulteriori aspetti riguardanti lo spesometro, chiariti dalla CM 1/2017

INVIO DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

La legge di conversione non modifica i termini di invio “ordinari” dei dati delle liquidazioni periodiche (nuovo art. 21-bis DL 78/2010):

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI PERIODICHE– SCADENZE A REGIME			
Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio	3°	30 novembre
2°	16 settembre	4°	28 febbraio dell'anno successivo

ELENCHI INTRASTAT (ART. 13 COMMI DA 4-TER A 4-QUINQUIES)

A seguito dell'introduzione del “nuovo” spesometro era stata prevista, tra l'altro, l'abrogazione:

- dell'invio degli **elenchi Intrastat** (art. 50 c. 6 DL 331/93)
 - ✓ **limitatamente alle operazioni passive** (acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute)
 - ✓ **rimanendo dovuti per le operazioni attive** (cessioni di beni e servizi resi a soggetti passivi UE) a decorrere dalle operazioni effettuate dal **1/01/2017**.



NEW: l'art. 13 c. 4-ter del DL convertito:

- ripristina a regime l'obbligo d'invio degli Intra2-bis** (acquisti IntraUE di beni)
- ripristina l'obbligo d'invio degli Intra2-quater** (servizi UE ricevuti) per le **operazioni passive “effettuate” fino al 31/12/2017** (dunque, in generale per quelle “ultimate” a tale data).

La disposizione fa rivivere gli obblighi di comunicazione secondo le medesime disposizioni previgenti (art. 50 c. 6 DL 331/93 ante modifiche del DL 193/2016) fino al 31 dicembre 2017; rimangono, pertanto, le ordinarie scadenze e modalità di invio previste in precedenza.

MENSILI		TRIMESTRALI	
Gennaio	25 febbraio	I trimestre	25 Aprile
Febbraio	25 marzo	II trimestre	25 Luglio
Marzo	25 Aprile	III trimestre	25 Ottobre
Aprile	25 Maggio	IV trimestre	25 gennaio anno successivo
Maggio	25 Giugno	N.B. la trasmissione dei modelli Intrastat che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica (art. 7 c. 2 lett. I) DL 70/2011).	
Giugno	25 Luglio		
Luglio	25 Agosto		
Agosto	25 Settembre		
Settembre	25 Ottobre		
Ottobre	25 Novembre		
Dicembre	25 Gennaio anno successivo		

LA COMUNICAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017

L'Agenzia, preso atto dell'imminente reintroduzione dell'obbligo di invio degli elenchi riepilogativi e considerata la necessità inviare gli stessi ai soli fini statistici:

- con un **comunicato stampa del 17 febbraio 2017** (congiunto ISTAT – Entrate – Dogane)
- ha affermato che l'obbligo di trasmissione degli **elenchi Intra2-bis ed Intra2-quater**
- permangono per il **mele di gennaio 2017** a carico dei soli soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei modelli (il cui termine di trasmissione scade oggi 27/02/2017).

Esempio1	Alfa S.r.l. nel corso del 2016 ha effettuato le seguenti operazioni intracomunitarie			
	Vendite di beni 2016		Acquisti di beni 2016	
	I trimestre	€ 32.000	I trimestre	€ 15.000
	II trimestre	€ 13.000	II trimestre	€ 20.000
	III trimestre	€ 22.000	III trimestre	€ 17.000
	IV trimestre	€ 62.000	IV trimestre	€ 51.000
Alfa SRL dovrà procedere alla presentazione mensile, già dal mese di gennaio 2017 sia per le cessioni di beni effettuate che per le prestazioni di servizi rese. Analogamente anche per gli acquisti beni e i servizi ricevuti la presentazione degli elenchi dovrà essere mensile, essendo superata la soglia prevista				



N.B.: lo Statuto del contribuente vieta l'introduzione di nuovi obblighi in un **lasso di tempo inferiore a 60 giorni**; si ritiene, dunque, che i contribuenti che procederanno all'invio tardivo per il mese di Gennaio degli elenchi riepilogativi "acquisti" non saranno tenuti a effettuare alcun ravvedimento operoso.

OBBLIGHI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018

Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso (dunque, a partire dal **1° gennaio 2018**), il co. 4-quater dell'art. 13 del DL Milleproroghe (introdotto nella fase di conversione) prevede che:

- la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata **anche per finalità statistiche**
- l'obbligo **non riguarda più gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi**



ATTENZIONE: è previsto rimangano dovuti l'Intrastat per gli acquisti intracomunitari

- i soggetti identificati ai soli fini IVA (art. 7-ter c. 2 lett. b) e c) Dpr 633/72: enti non commerciali non soggetti passivi Iva e contribuenti forfettari, che hanno acquistato beni > €. 10.000 o in via opzionale), presentano solo l'Intra2-bis (acquisti intraUE) e non più l'Intra2-quater (**prestazioni di servizi ricevute** da soggetti passivi UE)

ART. 50, co. 6, 1° periodo DL 331/93	
ANTE MODIFICHE	POST MODIFICHE
I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, <u>nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.</u>	I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche , in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

ESONERO	DECORRENZA
INTRA2-quater	Dal 2018 (operaz. del 2018)
Comunicazione "black list"	Dal 2017 (operazioni del 2016)
Contratti di locazione autovetture e di leasing	Dal 2017 (operazioni del 2016)
Acquisti di beni da San Marino senza IVA	Dal 2017 (operazioni del 2017)

 **Attuazione:** con Prov. dell'Agenzia Entrate (d'intesa con le Dogane e l'ISTAT), adottato entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione, vanno definite misure di semplificazione degli adempimenti.

In particolare, andranno previste misure volte a garantire:

- che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo
- diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione.

BENI AI SOCI - SOPPRESSA LA COMUNICAZIONE (ART. 13 C. 4-SEXIES)

L'art. 13, co. 4 –sexies, DL Milleproroghe (introdotto in conversione) prevede:

- **l'abrogazione dell'invio della comunicazione beni ai soci** (sono abrogati i co. 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies art. 2 DL 138/2011)

 **N.B.:** nulla si prevede circa l'efficacia delle nuove disposizioni, con il dubbio circa la necessità di inviare la **comunicazione relativamente al periodo d'imposta 2016**

Non vengono modificate le modalità di tassazione (per i soggetti utilizzatori) e deducibilità (per l'impresa).

TASSAZIONE PER L'UTILIZZATORE

La differenza tra:

- il valore "di mercato" del godimento
- e l'eventuale corrispettivo pattuito

è tassata in capo all'utilizzatore persona fisica come reddito diverso (art. 67, c. 1 lett. h-ter) del TUIR).

Impresa individuale: la tassazione è riferita ai soli familiari dell'imprenditore individuale, escludendo lo stesso.

CONCEDENTE - INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI

In capo all'impresa concedente i costi relativi ai beni concessi in godimento all'utilizzatore (socio/familiare) per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Costi dell'impresa: non risulta deducibile qualsiasi costo sostenuto dall'impresa per tali beni:

- sia riferito all'acquisto (ammortamenti, canoni di leasing e di locazione)
- sia le spese di gestione (spese di manutenzione, utenze, carburanti, ecc.).

PROROGA DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO IMMOBILI (ART. 9 C. 9-OCTIES)

L'art. 9, co. 9 – octies, DL Milleproroghe (introdotto in sede di conversione) estende:

- fino al **31/12/2017**
- la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta

L'agevolazione era stata introdotta dal co 56 della Legge di Stabilità 2016:



"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi."

In sostanza era stata prevista la:

- detrazione dall'IRPEF del 50%
- dell'IVA corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre del 2016
- di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.


PROROGA PER IL 2017

Con le modifiche apportate dal DL Milleproroghe i periodi agevolati per beneficiare della detrazione del 50% dell'Iva sugli acquisti di abitazioni (anche non da adibire ad abitazione principale) e delle relative pertinenze sono:

- periodo d'imposta 2016
- **periodo d'imposta 2017.**

ULTERIORI NOVITA'

Nel seguito le ulteriori novità introdotte in sede di conversione del DL Milleproroghe, che saranno affrontate in una prossima informativa.

OGGETTO	NOVITÀ IN SINTESI	DL modif.
RIENTRO LAVORATORI IN ITALIA	Proroga al 30 aprile 2017 del termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in Italia possono esercitare l'opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quello: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disciplinato dalla legge 238/2010 ▪ e quello previsto dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015. 	Art. 3, c. 3-novies
PROROGA INVIO DATI SPESE SANITARIE	Per le spese veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 si proroga <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 31 gennaio ▪ al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa ▪ l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali 	Art. 7, c. 3 bis
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO	Viene abrogata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ con effetto dal 1° gennaio 2017 ▪ la norma che subordina la facoltà del proprietario di usufruire dell'ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile, derivante dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati) a canone concordato, all'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell'immobile ai fini Ici e Imu. 	Art. 13, c.4 - octies
 NUOVO BILANCIO E REGOLE FISCALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nuove regole per determinare il reddito in maniera coerente con le nuove regole contabili introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 (alla stregua del principio di "derivazione rafforzata" prevista per i soggetti <i>IAS adopter</i>), eliminando in tal modo l'esigenza del doppio binario (v. RF 026/2017) ▪ il differimento di 15 gg per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e irap 2016 prorogato in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 	Art. 13-bis
Raccolta dati operazioni con soggetti UE	Viene soppressa la disposizione (art. 1, c. 147, L. 208/2015), che demandava ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato , necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.	Art. 13, c. 4-septies
Sospensione Irpef su fabbricati nelle zone del sisma del 20 e del 29/05/2012	Per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna ed altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ è prorogata fino al 31/12/2017 l'esenzione dall'Irpef 	Art. 14, co. 6-bis e 6-ter

Esclusione dall'IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016	<p>Viene estesa fino al 31.12.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>l'esclusione dalla base imponibile IRPEF</u> ▪ dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere ▪ concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni. 	Art. 14, co. 3
Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze alla P.A.	<p>Viene prorogata al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del citato decreto sisma.</p>	Art. 14, co. 4
Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia	<p>Esteso il periodo di applicazione delle esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Imu, previste a favore delle imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, localizzate all'interno della zona franca urbana dell'Emilia: le agevolazioni si applicano ai periodi d'imposta dal 2015 al 2019. Si ricorda che la zona franca (istituita dall'art. 12, DI 78/2015) interessa l'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.</p>	Art. 14, c.12-quinquies e 12-sexies
Lotteria scontrini	<p>Posticipato al 1° novembre 2017 (originariamente il termine previsto era il 1° marzo 2017) l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale prevista dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito</p>	Art. 14-quater